

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO
AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)**

Tra

la Società VENINI S.p.A., con sede legale in Venezia (VE), Fondamenta Vetrai n. 50, C.F./P. Iva 00577980279 in persona del proprio legale rappresentante Sig. Gianluca Colonna di seguito anche l'“azienda” o la “società”,

e

le OO.SS.

Filcams CGIL Nazionale in persona di Sergio Aliprandi
Fisascat CISL Nazionale in persona di Campeotto Dario
Uiltucs UIL Nazionale in persona di Stefano Franzoni

Di seguito anche le OO.SS. e, congiuntamente alla società, anche le “parti”

PREMESSO CHE:

- a) l'azienda VENINI S.p.A. svolge attività di produzione e commercio di prodotti in vetro;
- b) l'azienda applica al personale il CCNL Terziario Confcommercio ed è strutturata su n. 3 unità produttive, situate in:
 - Unità sita a Venezia (VE) San Marco n. 314;
 - Unità sita a Venezia (VE) Fondamenta Vetrai n. 50;
 - Unità sita a Milano (MI) Via Montenapoleone n. 10;
- c) l'azienda, come media nell'ultimo semestre, occupa più di 5 dipendenti;
- d) la società, che ha due matricole Inps, si occupa anche della produzione di manufatti in vetro ed applica al personale impiegato in questo settore il CCNL Vetro – Aziende Industriali. Per questi lavoratori è stata attivata la CIGO prevista dall'art. 19 del D.L. n. 18 del 2020 e ss. modificazioni;
- e) l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza Covid-19 (CORONAVIRUS), con conseguente ed inderogabile necessità di proseguire con la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa del personale dipendente causa la quasi totale mancanza di turisti a Venezia e Milano e dei provvedimenti adottati per contenere il rischio epidemiologico;
- f) l'azienda rientra nelle ipotesi di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- g) il D.L. n. 34 del 19.05.2020 ha prorogato il divieto dei licenziamenti sino al 17.08.2020 ed ha previsto per le aziende che rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, la possibilità di fruire sino al 31.08.2020 *“di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020...”*. E prosegue affermando che *“Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane”*;
- h) il D.L. 52 del 2020 consente a tutte le aziende che abbiano fruito interamente delle ulteriori 5 settimane, di poter richiedere anche le 4 antecedentemente al 01.09.2020;
- i) la società ha già interamente fruito delle prime nove settimane di FIS-Assegno Ordinario introdotte dal D.L. n.18 del 17.03.2020;
- j) per la fruizione delle nove settimane di cui al punto precedente, la società ha sottoscritto un verbale con le OO.SS. sopra indicate;
- k) il consulente del lavoro ha inviato in nome e per conto dell'azienda l'informativa per poter fruire delle ulteriori 5 settimane di FIS-Assegno Ordinario di cui al punto g) ai sensi dell'art. 19 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, a cui hanno risposto le OO.SS. come sopra indicate;

- l) nelle settimane seguenti le Parti hanno convenuto di sottoscrivere un accordo per la fruizione delle 9 settimane indicate al punto g) una volta che la società abbia inviato l'informativa per la fruizione delle ulteriori 4 settimane;
- m) in data odierna, il consulente del lavoro ha inviato in nome e per conto dell'azienda l'informativa per poter fruire delle ulteriori 4 settimane di FIS-Assegno Ordinario unitamente al presente verbale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.L. n.18 del 2020, in data odierna le parti hanno avuto un confronto telefonico durante il quale è stata esaminata la situazione aziendale e le difficoltà a cui fa fronte;
2. le parti rilevano che la situazione che l'azienda sta attraversando comporta una drastica contrazione dell'attività come specificato in premessa;
3. tale contrazione riguarda tutto il personale in forza alla data del 25 marzo 2020;
4. nella richiesta di convocazione di cui al punto k) in premessa, l'azienda ha comunicato la richiesta di accesso alla FIS-Assegno Ordinario per il periodo dal **11/05/2020** per una durata di cinque settimane da fruire anche non consecutivamente entro il 31.08.2020 e ricorrendo, se necessario, alla sospensione a 0 ore;
5. le ulteriori quattro settimane vengono fruite a decorrere dal **06/07/2020**, dopo aver interamente fruito delle precedenti 5, come indicato nell'informativa di cui la punto m) in premessa;
6. durante il periodo di sospensione/riduzione dell'attività con utilizzo degli ammortizzatori sociali, viene prevista la rotazione del personale (vedi allegato 1), per le mansioni fungibili, tenuto conto delle esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali;
7. l'azienda si riserva, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni di mercato, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, anche revocando in tutto o in parte il programma di sospensione/riduzione;
8. il trattamento di integrazione salariale verrà corrisposto direttamente da parte dell'Inps; al fine di contenere il disagio economico per i lavoratori coinvolti, saranno accolte richieste di anticipazioni di ratei di mensilità supplementari e/o di quote di Tfr ove disponibili.
9. si allega la lista (allegato 1), di tutti i lavoratori in forza presso l'azienda per i quali è stato richiesto l'intervento dell'ammortizzatore sociale.


Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, 15 luglio 2020

Il legale rappresentante dell'azienda




Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs UIL



14

11